

PRESIDENZA GIUNTA
REGIONE LAZIO
Area Giuridico-legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 7/8 febbraio 2002

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A
STATUTO ORDINARIO

Redatto a cura di:

D.ssa Ornella Guglielmino

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 8 - 24 ottobre 2001, n. 339

G.U.: I[^] Serie speciale del 31 ottobre 2001, n. 42

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 41, 117 e 120 Cost.

Autorità ricorrente: Giudice unico presso il Tribunale di Avezzano e TAR Veneto

Oggetto: Articoli 5, commi 1, 4 e 5, 6, comma 1, lettera e), 9, comma 2, 10, comma 1, 11, 14, 18, ultimo comma, legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 e articoli 5 e 10, 6, comma 1, lettera d), 11, commi 2 e 3, 16 e 24, comma 3, legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39; legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230

Fatto: Con ordinanza, rispettivamente, del 15 dicembre 1999 e del 17 dicembre 1999 il giudice unico presso il Tribunale di Avezzano e il TAR Veneto hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito ad alcune disposizioni delle leggi della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, e 14 luglio 1987, n. 39 e della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44.

Si tratta di disposizioni aventi contenuto analogo, relative alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

Diritto: Precisamente, le norme impugnate prevedono nei rispettivi ambiti di competenza territoriale una serie di vincoli per le agenzie di viaggio e turismo imponendo loro di fornirsi di autorizzazione anche per le filiali e le succursali, di pagare per queste ultime distinte tasse di concessione regionale, di versare distinte cauzioni e di assicurare la presenza in filiale di un direttore tecnico a tempo pieno.

Il TAR Veneto solleva altresì questione di legittimità costituzionale relativamente alla voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 230/1991 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) nella parte in cui stabilisce che le filiali, anche con gestione non autonoma delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Inoltre, tanto il giudice unico quanto il TAR, richiamano la precedente sentenza n. 362/1998 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (in materia sempre di agenzie di viaggio e turismo) e deducono il contrasto con gli articoli 41, 117 e 120 Cost. in quanto le disposizioni impugnate lederebbero il principio della unitaria considerazione dell'agenzia di viaggio come impresa (risultante appunto dall'articolo 9 della legge quadro per il turismo), comprimerebbero senza motivo la libertà di iniziativa economica e violerebbero il divieto di limitare o comunque di rendere più difficoltoso il diritto delle agenzie di viaggio di esercitare le attività in qualunque parte del territorio nazionale.

Innanzitutto la Corte delimita l'ambito del giudizio di legittimità alle sole norme che si riferiscono alle filiali e alle succursali delle agenzie di viaggio e fa ciò nei confronti delle questioni sollevate da entrambi i remittenti.

Nel merito la Corte accoglie le questioni sostenendo che le disposizioni impugnate ledono i principi posti dall'articolo 41 Cost. che garantisce all'imprenditore libertà di organizzazione. Inoltre la Corte ribadisce quanto affermato nelle sentenze n. 362 del 1998 e n. 54 del 2001 ossia "che le agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere rapporti non territorialmente limitata, giacché la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articularla in un territorio più vasto all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà di organizzazione e spetta pertanto all'imprenditore".

La recente legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) destinata a produrre effetti abrogativi con l'adozione del DPCM ivi previsto (che stabilisce all'articolo 7, comma 6, che l'autorizzazione regionale rilasciata all'impresa turistica ha validità su tutto il territorio nazionale) si ispira, proprio secondo la Corte, alla configurazione unitaria della agenzie di viaggio.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 41 Cost. delle disposizioni delle leggi regionali dell'Abruzzo e del Veneto che, presupponendo una nozione non unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di imprese. Inoltre, e sempre con riferimento alla violazione dell'articolo 41 Cost., la Corte accoglie l'istanza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale relativa alla voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 230/1991 in quanto anche tale disposizione incide negativamente sulla libertà organizzativa dell'imprenditore e gli impedisce di calibrare le dimensioni dell'impresa in relazione alle opportunità di mercato laddove prevede che le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione con conseguente pagamento della relativa tassa.

D.ssa Ornella Guglielmino